

Italienzentrum Dresden Statuto

Contenuto

§ 1 Nome e sede dell'Associazione, anno d'esercizio.....	2
§ 2 Scopo, carattere di pubblica utilità dell'Associazione.....	2
§ 3 Acquisizione della qualità di socio.....	3
§ 4 Cessazione della qualità di socio.....	3
§ 5 Diritti e doveri dei soci.....	4
§ 6 Regolamento delle quote e dei contributi.....	4
§ 7 Organi dell'Associazione.....	4
§ 8 Consiglio Direttivo.....	4
§ 9 Compiti del Consiglio Direttivo.....	4
§ 10 Nomina del Consiglio Direttivo.....	5
§ 11 Consultazione e delibere del Consiglio Direttivo.....	5
§ 12 Compiti dell'Assemblea dei Soci.....	5
§ 13 Convocazione dell'Assemblea dei Soci.....	6
§ 14 Delibere dell'Assemblea dei Soci.....	6
§ 15 Scioglimento dell'Associazione, cessazione per altri motivi, perdita degli scopi fiscalmente agevolati...	7

§ 1 Nome e sede dell'Associazione, anno d'esercizio

(1)

Il nome dell'Associazione è

"ITALIENZENTRUM DRESDEN e.V."

(2)

L'Associazione ha sede a Dresda.

(3)

L'anno d'esercizio è l'anno solare.

§ 2 Scopo, carattere di pubblica utilità dell'Associazione

(1)

L'Associazione persegue esclusivamente e direttamente fini di pubblica utilità ai sensi della sezione "Scopi fiscalmente agevolati" del Codice tributario tedesco (AO).

(2)

Scopo dell'Associazione è il sostegno alla scienza e alla ricerca, all'arte e alla cultura, la formazione professionale compresa l'assistenza agli studenti, la promozione di un'apertura internazionale e dell'idea di comprensione tra i popoli in conformità con l'art. 52, comma 2 dell'AO. Lo scopo dello Statuto si realizza in particolare attraverso il coordinamento e il sostegno di attività culturali, professionali e scientifiche legate all'Italia, nonché attraverso iniziative che promuovano la conoscenza e la diffusione della lingua e della cultura italiana.

L'Associazione svolge in particolare i seguenti compiti:

(a) Organizzazione di iniziative scientifiche e culturali riguardanti l'Italia, e.g. conferenze, letture, convegni, seminari, laboratori, workshop o mostre;

(b) Creazione e gestione di progetti e gruppi di ricerca bilaterali e interdisciplinari;

(c) Intensificazione della cooperazione tra

(aa) università, istituti di ricerca e istituzioni culturali di Dresda, della Sassonia e dell'Italia per la promozione di scambi scientifici, culturali, sociali e politici; (bb) imprese italiane per la promozione di scambi economici e professionali.

(d) Mediazione della competenza italo-tedesca attraverso la promozione di corsi e titoli di studio bilaterali, scuole estive, concetti didattici innovativi, ecc.

(e) Sostegno agli studenti durante i soggiorni all'estero in Germania e in Italia.

L'Associazione può collaborare su base progettuale con partner in Germania e in Italia, e. g. nei seguenti settori:

- università, istituti e accademie
- istituzioni di formazione, di ricerca e culturali non universitarie
- aziende.

L'Associazione realizza le sue attività in stretta collaborazione e con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino.

(3)

L'Associazione agisce senza scopi di lucro; non persegue precipuamente fini economici propri.

(4)

I fondi dell'Associazione possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dallo Statuto. I soci non riceveranno alcun beneficio dai fondi dell'Associazione.

(5)

Nessuno può essere favorito con spese estranee allo scopo dell'Associazione o con remunerazioni eccessive.

§ 3 Acquisizione della qualità di socio

(1)

Soci dell'Associazione possono essere persone fisiche e giuridiche.

(2)

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide a sua discrezione in merito alla domanda di adesione. Non è tenuto a motivare al richiedente il rifiuto della domanda.

(3)

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può conferire la qualifica di membro onorario a vita a soci o ad altre persone che si sono particolarmente distinti in favore dell'Associazione.

§ 4 Cessazione della qualità di socio

(1) La qualità di socio viene meno con le dimissioni o l'esclusione.

La qualità di socio di una persona fisica viene meno con la sua morte.

La qualità di socio di una persona giuridica viene meno con la sua estinzione.

(2)

Le dimissioni devono essere dichiarate dal socio per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni possono essere dichiarate solo con un preavviso di tre mesi rispetto alla fine dell'anno d'esercizio.

(3)

Un socio può essere espulso dall'Associazione con delibera dell'Assemblea dei Soci, se:

- a) danneggia gravemente in modo colposo la reputazione o gli interessi dell'Associazione, oppure
- b) è in arretrato di oltre tre mesi con il pagamento della quota di iscrizione o della quota associativa e non ha pagato gli arretrati nonostante sollecito scritto con avvertimento di espulsione. Il socio avrà la possibilità durante l'Assemblea dei Soci di prendere posizione in merito ai motivi dell'espulsione, motivi che gli dovranno essere comunicati con almeno due settimane di anticipo.

§ 5 Diritti e doveri dei soci

(1)

Ogni membro ha il diritto di utilizzare le strutture dell'Associazione e di partecipare a eventi comuni. Ogni membro ha uguale diritto di voto e di elezione nell'Assemblea dei Soci.

(2)

Ogni membro ha il dovere di promuovere gli interessi dell'Associazione, in particolare di pagare regolarmente la propria quota associativa e, per quanto gli è possibile, di sostenere con la propria collaborazione la vita dell'Associazione.

§ 6 Regolamento delle quote e dei contributi

(1)

I contributi e le quote sono stabiliti dal Regolamento delle quote e dei contributi.

(2)

Modifiche al Regolamento delle quote e dei contributi sono decise dall'Assemblea dei Soci.

(3)

I membri onorari sono esenti dalla quota di iscrizione e dalle quote associative.

§ 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

§ 8 Consiglio Direttivo

(1)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere.

(2)

Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere rappresentano da soli l'Associazione.

§ 9 Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione spetta il compito di rappresentare l'Associazione secondo l'art. 26 del Codice Civile tedesco (BGB) e di indirizzare le attività dell'Associazione.

In particolare, ha i seguenti compiti:

- a) convocazione e preparazione dell'Assemblea dei Soci, compresa la stesura dell'ordine del giorno,
- b) esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci,
- c) amministrazione del patrimonio dell'Associazione e preparazione del rapporto annuale,
- d) iscrizione di nuovi membri.

§ 10 Nomina del Consiglio Direttivo

(1)

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti individualmente dall'Assemblea dei Soci per un periodo di tre anni. Solo i membri dell'Associazione possono essere membri del Consiglio Direttivo; la fine dell'appartenenza all'Associazione comporta anche la fine dell'appartenenza al Consiglio Direttivo. È ammessa la rielezione o la revoca anticipata di un membro da parte dell'Assemblea dei Soci. Un membro rimane in carica dopo la scadenza del mandato regolare fino all'elezione del suo successore.

(2)

Se un membro lascia prematuramente il Consiglio Direttivo, i restanti membri del Consiglio Direttivo hanno il diritto di eleggere un membro dell'Associazione nel Consiglio Direttivo fino all'elezione di un successore da parte dell'Assemblea dei Soci.

§ 11 Consultazione e delibere del Consiglio Direttivo

(1)

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo necessità. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Va osservato il termine di convocazione di una settimana. Il Consiglio

Direttivo raggiunge il quorum se sono presenti almeno due membri. Le delibere sono approvate a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di impedimento del Presidente, quello del Vicepresidente.

(2)

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono messe a verbale. Il verbale è firmato dal suo redattore e dal Presidente o, in caso di impedimento del Presidente, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo.

(3)

Il Consiglio Direttivo è coadiuvato da un Comitato scientifico composto da personalità del mondo scientifico, economico, artistico, culturale, amministrativo, politico e pubblico. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni. È ammessa la riconferma. I membri del Comitato scientifico eleggono tra di loro un Presidente per la durata di tre anni. È ammessa la sua rielezione. Ogni anno si terrà una riunione del Consiglio Direttivo, durante la quale il Comitato scientifico presenterà una relazione sulle attività dell'Italienzentrum Dresden e.V.

§ 12 Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è responsabile delle decisioni sulle seguenti questioni:

- a) modifiche dello Statuto,
- b) fissazione della quota di iscrizione e delle quote associative,
- c) nomina di membri onorari ed esclusione di membri dall'Associazione,
- d) elezione e revoca dei membri del Consiglio Direttivo,
- e) approvazione del rapporto annuale e scarico del Consiglio Direttivo,
- f) scioglimento dell'Associazione.

§ 13 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

(1)

Almeno una volta all'anno, possibilmente nel primo trimestre, il Consiglio Direttivo convoca un'Assemblea dei Soci ordinaria. L'Assemblea deve essere convocata in forma scritta con un termine di due settimane e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

(2)

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo.

Ciascun membro dell'Associazione può richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo un'integrazione all'ordine del giorno al più tardi una settimana prima dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo decide in merito a tale richiesta.

L'Assemblea dei Soci decide a maggioranza dei voti dei membri presenti sulle mozioni all'ordine del giorno che non sono state inserite dal Consiglio Direttivo o che vengono presentate per la prima volta all'Assemblea dei Soci. Questo non si applica alle mozioni che richiedono una modifica dello Statuto, una variazione delle quote associative o lo scioglimento dell'Associazione.

(3)

Il Consiglio Direttivo convoca un'Assemblea dei Soci straordinaria se lo richiede l'interesse dell'Associazione o se almeno un decimo dei soci lo richiede per iscritto, indicando lo scopo e le motivazioni.

§ 14 Delibere dell'Assemblea dei Soci

(1)

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di impedimento del Vicepresidente, da un Presidente d'assemblea eletto dall'Assemblea dei Soci.

(2)

L'Assemblea dei Soci delibera a scrutinio palese con la maggioranza dei voti dei membri presenti. Se nessun candidato riesce a ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti, viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi espressi; in caso di più candidati si procederà a un ballottaggio. Le delibere che riguardano la modifica dello Statuto richiedono una maggioranza di tre quarti, mentre le delibere sulla modifica dello scopo o sullo scioglimento dell'Associazione richiedono l'assenso dei nove decimi dei soci presenti.

(3)

Sui risultati delle elezioni e sulle delibere dell'Assemblea dei Soci viene redatto un verbale. Il verbale deve essere firmato dal suo redattore e dal Presidente d'assemblea.

§ 15 Scioglimento dell'Associazione, cessazione per altri motivi, perdita degli scopi fiscalmente agevolati

(1)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente saranno liquidatori congiunti con potere di rappresentanza, a meno che l'Assemblea dei Soci non nomini altre persone.

(2)

In caso di scioglimento o annullamento dell'Associazione o in caso di perdita degli scopi fiscalmente agevolati, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a una persona giuridica del diritto pubblico o a un'altra società con agevolazioni fiscali al fine di promuovere l'idea di comprensione tra i popoli.

(3)

Le disposizioni di cui sopra si applicano nel caso in cui all'Associazione sia stata revocata la capacità giuridica.

Dresda, 14. Febbraio 2023